

CAMERA DEI DEPUTATI N. 739

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, LABRIOLA, CRESCO, CASALINUOVO,
BARBALACE, AMODEO, ZAVETTIERI**

Presentata il 28 ottobre 1983

Norme in materia di rapporto di lavoro e di trattamento economico del personale dell'INPS adibito al settore della elaborazione elettronica dei dati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attuale realtà politica e sociale mentre divengono più pressanti le istanze dirette ad ottenere servizi sociali più avanzati, per quantità e qualità, si accentua il degrado di efficienza della pubblica amministrazione tradizionalmente intesa.

Appare perciò indispensabile, se si vuole conferire concreta operatività alle norme di legge, il ricorso a sistemi complessi di elaborazione automatica dei dati che possono consentire un recupero di efficienza sia in termini quantitativi che in termini di qualità del servizio e di tempestività nella erogazione.

In questo contesto l'Istituto nazionale della previdenza sociale svolge un ruolo fondamentale avuto riguardo ai numerosi e crescenti adempimenti che la legge continua ad affidargli.

Senza scendere in una minuziosa elencazione dei provvedimenti che, a partire dalla fondamentale riforma attuata con la legge 30 aprile 1969, n. 153, si sono susseguiti, con ritmo incalzante, negli ultimi 10 anni basti qui ricordare che l'INPS, dopo l'impegno operativo che ha comportato l'attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è investito in pieno dagli impegni derivanti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. La perequazione automatica delle pensioni, la maggiorazione dei trattamenti minimi dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° maggio 1980, l'ulteriore aumento previsto con decorrenza 1° luglio per i titolari di pensione al minimo che possono far valere almeno 781 contributi, i miglioramenti stabiliti per le pensioni

dei lavoratori autonomi e per le pensioni sociali significano in termini operativi che quest'anno l'ente deve movimentare 12 milioni circa di pensioni due volte e, per una percentuale rilevante, anche 3 volte. A questo si aggiunga il compito dell'erogazione dell'indennità economica di malattia sia in forma diretta, sia in forma indiretta attraverso le anticipazioni dei datori di lavoro, che, peraltro, debbono essere controllate. L'Istituto sarà inoltre massicciamente impegnato per l'attuazione delle disposizioni relative al condono di cui all'articolo 23-*quater* della citata legge n. 33. Questi compiti si aggiungono alla gestione permanente e sempre più complessa, anche per i collegamenti all'anagrafe tributaria ed al sistema fiscale, degli archivi dei pensionati, dei lavoratori attivi e delle aziende.

È facile comprendere che l'efficienza dell'Istituto può fondarsi ormai solo sulla disponibilità di un avanzato sistema informativo.

Non può, per altro, considerarsi sufficiente, per il realizzarsi di un tale sistema, la disponibilità di più moderni prodotti tecnologici nel campo dell'elaborazione automatica dei dati: per conferire infatti concreto impulso alla realizzazione di un sistema informativo che abbia articula-

zioni sia centrali che periferiche, oltre alle più avanzate tecnologie di informativa distribuita e di migliore utilizzo delle risorse del sistema centrale mediante l'incremento di reti *teleprocessing* per la comunicazione dei dati dal centro alla periferia, è urgente avviare a soluzione un problema che, a questi fini, deve essere considerato di natura prioritaria: la disponibilità del personale tecnico necessario per l'effettuazione delle attività di elaborazione automatica dati.

Nelle aree automatizzate dell'INPS è in atto invece un esodo del personale tecnico più altamente qualificato, che è causato in misura determinante dagli attuali livelli retributivi sensibilmente inferiori a quelli che la situazione del mercato del lavoro presenta oggi per il personale specializzato in tecniche di elaborazione automatica dei dati.

Una analisi dell'andamento del fenomeno « dimissioni » soltanto presso il Centro Elettronico dell'INPS ne mette in evidenza inoltre, una tendenza all'incremento: dalle 75 unità complessivamente dimissionarie negli ultimi anni ben 40 sono relative al triennio 1977-1979 e ai primi mesi del 1980, con una punta di 17 dimissioni nel 1979.

Dimissioni dal 1977 all'aprile 1980

ANNO	Sistemisti	Programmatori	Totale
1977	4	5	9
1978	6	3	9
1979	4	13	17
Gennaio-Aprile 1980	2	3	5

Il preoccupante esodo del personale tecnico specializzato nelle procedure di automazione, che incomincia ad interessare consistentemente anche le strutture periferiche pone l'esigenza di evitare che l'INPS sia privato delle risorse umane indispensabili alla realizzazione del proprio sistema informativo mentre assolve, in forma anomala, ad un oneroso ruolo di addestramento di tecnici che vengono poi utilizzati da aziende private o da Enti pubblici economici che possono loro offrire retribuzioni adeguate alle effettive condizioni del mercato.

Per sopperire alla suddetta situazione i nuovi strumenti a disposizione dell'Ente, quale ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 16 ottobre 1979, pur costituendo un grosso passo avanti sulla linea del conferimento di efficienza alle strutture automatizzate dell'Istituto, tuttavia, non sono in grado di fermare l'emorragia di personale tecnico specializzato che continua ad « uscire » dalle strutture INPS.

Le considerazioni che precedono hanno indotto ad avanzare la seguente proposta di legge che intende affrontare radicalmente il problema con soluzioni coerentemente adeguate. L'articolo 1 della proposta di legge prevede infatti che per le posizioni di alta specializzazione l'Istituto sia autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al quinquennio il personale tecnico necessario per la progettazione e la gestione del sistema informativo.

L'articolo 2 prevede che i contratti in parola siano stipulati dal Direttore Generale dell'Ente, sentito il Consiglio di Amministrazione e che essi siano rinnovabili per un ulteriore quinquennio con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 3 della presente proposta prevede infine che per le posizioni di minore specializzazione tecnica, ma egualmente indispensabile al corretto funzionamento del sistema, l'Ente possa corrispondere una speciale indennità con le procedure contrattuali previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le esigenze connesse alla realizzazione di un sistema informativo basato sulla elaborazione automatica dei dati, può assumere, con contratto a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e con trattamento economico onnicomprensivo stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, il personale tecnico altamente specializzato necessario per lo svolgimento delle funzioni di:

a) responsabile di aree complesse di intervento del sistema informativo;

b) dirigente di progettazione o di gestione del sistema informativo;

c) sistemista di progettazione o specialista di gestione di sistemi informativi complessi ».

ART. 2.

I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono, alla scadenza, rinnovabili per un ulteriore quinquennio con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

ART. 3.

Un'indennità mensile, connessa all'effettivo svolgimento delle mansioni, compete al personale dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale adibito in via stabile ed esclusiva alle seguenti attività:

1) programmatore, analista-programmatore;

2) responsabile di sottosistemi di elaborazione dei dati e del governo di unità centrali di elaborazione dati;

3) responsabile e specialista di reti *teleprocessing*, di procedure di sistemi elaborativi centrali.

La misura dell'indennità è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.